

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 2^a Commissione permanente (Giustizia), l'8 aprile 2003, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del senatore Consolo:

Modifiche all'articolo 583 del codice penale in materia di mutilazioni e lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale

Art. 1.

1. All'articolo 583 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-*bis*) una lesione o mutilazione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le funzioni sessuali della vittima».

b) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Nell'ipotesi di cui al numero 4-*bis*) del secondo comma, nei confronti di chi ha commesso il fatto per motivi di lucro, le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste

dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al medesimo numero 4-*bis*), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Le disposizioni di cui al secondo comma, numero 4-*bis*), si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da cittadino straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia, e quando vi è stata richiesta del Ministro della giustizia».

IL PRESIDENTE